

Bruxelles, 20 marzo 2019
(OR. en)

7351/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0230(COD)**

**CODEC 652
JEUN 36
EDUC 148
EMPL 164
SOC 210
SPORT 26
COHAFA 22
PROCIV 20
COMPET 239
ECOFIN 286
CADREFIN 141
PE 81**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà] e (UE) n. 375/2014 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 11-14 marzo 2019)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Michaela ŠOJDROVÁ (PPE, CZ) ha presentato, a nome della commissione per la cultura e l'istruzione, una relazione sulla proposta di regolamento. Tale commissione ha presentato centocinquantanove emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-10, 12-15, 17, 19, 21-23, 25-31, 33-47, 49-52, 54-56, 58, 61-62, 64-68, 70-83, 85-86, 92-112, 114-117, 119-159, 53, 57, 59, 60, 63, 69, 84, 87-91, 113, 118, 11, 16, 18, 20, 24, 32, 48). Inoltre:

- il gruppo politico GUE/NGL ha presentato diciassette emendamenti (emendamenti 197, 198, 199, 191D, 200, 201, 202, 192, 203, 187, 188, 193, 194, 189, 195, 196, 190D);

- il gruppo politico EFDD ha presentato ventisette emendamenti (emendamenti 172, 173, 174D, 175D, 176, 177D, 178, 179, 180D, 182D, 182, 183, 184, 185, 186, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167D, 168, 169, 170D, 171);
- la commissione DEVE ha presentato dieci emendamenti (emendamenti 208, 209, 210, 211, 212, 213, 204, 205, 206, 207).

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 12 marzo, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-10, 12-15, 17, 19, 21-23, 25-31, 33-47, 49-52, 54-56, 58, 61-62, 64-68, 70-83, 85-86, 92-112, 114-117, 119-159, 53, 57, 59, 60, 63, 69, 84, 87-91, 113, 118, 11, 16, 18, 20, 24, 32, 48 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Programma "corpo europeo di solidarietà" *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "corpo europeo di solidarietà" e abroga i regolamenti [regolamento sul corpo europeo di solidarietà e (UE) n. 375/2014 (COM(2018)0440 – C8-0264/2018 – 2018/0230(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0440),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, 166, paragrafo 4 e 214, paragrafo 5 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0264/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018²,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018³,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per lo sviluppo nonché il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0079/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

² GU C 62 del 15.2.2019, pag. 201.

³ GU C 86 del 7.3.2019, pag. 282.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.

Emendamento

(1) L'Unione europea si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Questo valore comune, ***sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea***, guida le sue azioni e conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Considerando il significativo aumento delle crisi umanitarie e delle emergenze nel mondo, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall'uomo o da calamità naturali, anche al fine di rafforzare la promozione di un atteggiamento di solidarietà e la visibilità dell'aiuto umanitario tra i cittadini dell'Unione.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) L'aiuto umanitario si basa sui principi dell'imparzialità, della neutralità e della non discriminazione, che sono sanciti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto dell'Unione. L'aiuto umanitario fornisce una risposta d'emergenza fondata sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza delle persone, a mantenere la dignità umana e a offrire protezione ai gruppi vulnerabili colpiti da calamità naturali o causate dall'uomo. La riduzione del rischio di calamità e la preparazione a tale rischio mediante attività di rafforzamento delle capacità e della resilienza sono anch'esse elementi essenziali dell'aiuto umanitario.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016¹⁸, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per

(3) Nella sua comunicazione "Un corpo europeo di solidarietà", del 7 dicembre 2016¹⁸, la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, **regionali** e locali negli sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. La comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi

offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

dell'Unione per offrire ai giovani dell'Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà (COM(2016)0942 final).

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpo europeo di solidarietà (COM(2016)0942 final).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Fornire assistenza alle persone e alle comunità al di fuori dell'Unione che si trovano a far fronte a calamità o che sono particolarmente vulnerabili a queste ultime e bisognose di aiuto umanitario, prestata sulla base dei principi fondamentali di neutralità, umanità, indipendenza e imparzialità, è un'importante espressione di solidarietà.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) I volontari e le organizzazioni partecipanti che svolgono azioni nel quadro del corpo volontario europeo di aiuto umanitario dovrebbero osservare i principi stabiliti nel consenso europeo sull'aiuto umanitario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) È necessario rafforzare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime colpite da crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere la conoscenza e la visibilità dell'aiuto umanitario e del volontariato in generale come attività permanente tra i cittadini dell'Unione.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) L'Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo

sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 septies) Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo "Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo", il Consiglio riconosce la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare i nessi operativi tra gli approcci complementari dell'assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani

(5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili, **inclusive e significative** di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere l'impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, **conoscenza**, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Tali attività dovrebbero inoltre sostenere la mobilità dei giovani

volontari, tirocinanti e lavoratori.

volontari, tirocinanti e lavoratori *e uno scambio multiculturale.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, dovrebbero *cioè rispondere a* esigenze sociali insoddisfatte, contribuire a rafforzare le comunità, offrire ai giovani la possibilità di acquisire *conoscenze* e *competenze* preziose, essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene.

Emendamento

(6) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità. Dovrebbero *puntare ad affrontare le* esigenze sociali insoddisfatte, *migliorare la solidarietà e* contribuire a rafforzare le comunità *e la partecipazione democratica. Dovrebbero* offrire ai giovani la possibilità di acquisire *competenze di conoscenza e capacità* preziose. *Dovrebbero* essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni di sicurezza, *inclusività* e igiene. *È opportuno incoraggiare il dialogo con le autorità locali e regionali e le reti europee specializzate in problemi sociali urgenti al fine di determinare al meglio le esigenze sociali insoddisfatte e garantire un programma orientato alle esigenze. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il corpo europeo di solidarietà

Emendamento

(7) Il corpo europeo di solidarietà

costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo¹⁹ e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario²⁰. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro *della* garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà e di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche.

costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all'interno e al di fuori dell'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione. Il corpo europeo di solidarietà è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare del servizio volontario europeo¹⁹ e dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario²⁰. Esso inoltre integra gli sforzi compiuti dagli Stati membri per sostenere i giovani e agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro *di programmi quali la* garanzia per i giovani, offrendo loro ulteriori occasioni per entrare nel mercato del lavoro mediante tirocini o esperienze di lavoro in settori connessi alla solidarietà nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk *e organizzazioni pertinenti della società civile, incluse le parti sociali e le reti che rappresentano i giovani e i volontari*. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà, *come il volontariato, il servizio civile e* sistemi di mobilità per i giovani, e il corpo europeo di solidarietà, basandosi, ove opportuno, sulle buone pratiche, al fine di migliorare e arricchire reciprocamente l'impatto e le qualità di tali sistemi e di basarsi sulle buone pratiche. *Il corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire i sistemi nazionali. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti pratici sulla complementarità del programma con altri programmi e fonti di finanziamento dell'Unione e sulle sinergie tra di essi.*

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

²⁰ Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

²⁰ Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario") (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La certificazione delle organizzazioni di accoglienza e di invio effettuata a norma del regolamento (UE) n. 375/2014 non dovrebbe essere duplicata nel quadro del programma e dovrebbe essere riconosciuta l'equipollenza nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento a partire dal 2021.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre

(9) Il corpo europeo di solidarietà offre

ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi.

ai giovani nuove occasioni **di apprendimento formale e informale** per svolgere attività di volontariato, tirocinio o lavoro in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare il loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale. Il corpo europeo di solidarietà sostiene inoltre attività di rete per le organizzazioni e i partecipanti all'iniziativa, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Contribuirà pertanto anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. **Esso dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare e sostenere le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà.**

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Tali attività dovrebbero andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona; **esse possono assumere** la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la

Emendamento

(10) Tali attività dovrebbero **avere un chiaro valore aggiunto europeo e** andare a beneficio delle comunità e promuovere al contempo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale della persona. **Dovrebbe essere possibile che tali attività assumano** la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti o attività di rete in relazione a diversi settori, quali l'istruzione e la formazione, l'occupazione, la parità di genere, l'imprenditorialità – in particolare l'imprenditorialità sociale – la cittadinanza e la partecipazione democratica, **il dialogo interculturale ed interreligioso, l'inclusione sociale, l'inclusione di persone con disabilità,** l'ambiente e la protezione della natura, l'azione per il

creatività e la cultura, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la ***cultura, compreso il patrimonio culturale, la creatività***, l'educazione fisica e lo sport, l'assistenza e la previdenza sociali, l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, ***con particolare attenzione al superamento delle sfide affrontate dai migranti***, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Tali attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani. Le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

Emendamento

(11) Le attività di volontariato (all'interno e al di fuori dell'Unione) costituiscono una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, ***la partecipazione democratica*** e l'occupabilità dei giovani. ***Il volontariato dovrebbe basarsi su un accordo scritto*** e le attività di volontariato non dovrebbero incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né sostituirsi ad esse. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro **in settori connessi alla solidarietà possono offrire ai giovani nuove occasioni di entrare nel mercato del lavoro, contribuendo nel contempo ad affrontare sfide fondamentali per la società. Ciò può contribuire a promuovere l'occupabilità e la produttività dei giovani, facilitando nel contempo la transizione dall'istruzione al lavoro, cosa fondamentale per migliorare le loro possibilità sul mercato del lavoro. Le attività di tirocinio offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà seguono i principi di qualità indicati nella raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di un quadro di qualità per i tirocini²¹.** I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro e **sono accompagnati da un adeguato sostegno successivo all'attività. Le attività di tirocinio e di lavoro sono facilitate da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio e sono retribuite dall'organizzazione partecipante. In quanto** organizzazioni partecipanti, dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà.

Emendamento

(12) I tirocini e le esperienze di lavoro **facilmente accessibili dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo, fornendo nel contempo un chiaro valore aggiunto contribuendo ad affrontare problemi sociali irrisolti e rafforzando le comunità locali. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, cosa fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro.** I tirocini e le esperienze di lavoro offerti costituiscono un punto di partenza per permettere ai giovani di entrare nel mercato del lavoro. **I tirocini e le esperienze di lavoro offerti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante. I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità del diritto applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, e dovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini²¹. Le esperienze di lavoro dovrebbero essere basate su un contratto di lavoro conforme al diritto nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o**

entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono esperienze di lavoro non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. Le organizzazioni partecipanti dovrebbero richiedere un finanziamento tramite il competente organismo di attuazione del corpo europeo di solidarietà al fine di servire da intermediarie tra i giovani partecipanti e i datori di lavoro che offrono attività di tirocinio e lavoro in settori connessi alla solidarietà. I tirocini e le esperienze di lavoro dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e le esperienze di lavoro potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio^{21bis} in caso di attività transfrontaliere.

²¹ Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, *relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità* (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

²¹ Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, *su un quadro di qualità per i tirocini* (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

^{21bis} *Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).*

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) È opportuno prodigarsi per assicurare che i tirocini e le esperienze di lavoro siano aperti alla partecipazione di tutti i giovani, in particolare ai giovani con minori opportunità, compresi i giovani con disabilità, i giovani svantaggiati sul piano sociale o culturale, i giovani migranti o i giovani residenti in zone rurali isolate e nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo **o a dedicarsi alla fondazione di** associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei

(13) Lo spirito d'iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il corpo europeo di solidarietà contribuisce a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio della comunità locale. Tali progetti costituiscono un'occasione per sperimentare idee **per sviluppare soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l'alto** e sostenere i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi servono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti al corpo europeo di solidarietà a intraprendere un lavoro autonomo **e continuare a essere cittadini**

giovani.

*attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani. **Il corpo europeo di solidarietà dovrebbe essenzialmente creare un'atmosfera in cui i giovani siano sempre più motivati a impegnarsi in attività di solidarietà e a servire l'interesse pubblico.***

Emendamento 21

**Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

*(13 bis) **I volontari possono contribuire a rafforzare la capacità dell'Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui principi nonché a migliorare l'efficacia del settore umanitario ove siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie capacità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto i formatori o i tutori altamente qualificati, formati ed esperti sul terreno, svolgono un ruolo importante nel contribuire all'efficacia della risposta umanitaria e al sostegno dei volontari.***

Emendamento 22

**Proposta di regolamento
Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio *di* pratiche ed esperienze *utili*. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri di giovani e organizzazioni partecipanti *sull'attuazione* dell'iniziativa.

Emendamento

(14) I giovani e le organizzazioni che partecipano al corpo europeo di solidarietà dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il corpo europeo di solidarietà sostiene le attività di rete mirate a rafforzare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni partecipanti nei confronti di questa comunità, a promuovere uno spirito del corpo europeo di solidarietà e a incoraggiare lo scambio *delle migliori* pratiche ed esperienze. Tali attività contribuiscono anche a informare gli attori pubblici e privati in merito al corpo europeo di solidarietà e a raccogliere pareri *dettagliati e significativi* di giovani e organizzazioni partecipanti *sulle varie fasi dell'attuazione* dell'iniziativa. *I pareri dovrebbero includere domande relative agli obiettivi del programma, in modo da valutarne meglio il conseguimento.*

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Per garantire la riuscita attuazione del programma è necessario aumentare la visibilità e la sensibilizzazione e promuovere ulteriormente le opportunità di finanziamento disponibili, mediante campagne d'informazione, compresa una giornata informativa a cadenza annuale

sul corpo europeo di solidarietà, e mezzi di comunicazione dinamici, con grande attenzione ai social media, che garantiscano la massima sensibilizzazione possibile tra i gruppi destinatari, sia singoli individui che organizzazioni.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione, sostegno linguistico, un'assicurazione, sostegno **amministrativo** e post-attività, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. La sicurezza e l'incolumità dei **volontari** restano di fondamentale importanza e i **volontari** non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali.

Emendamento

(15) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività e delle altre opportunità offerte nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, **nonché l'obiettivo di inclusività da realizzare attraverso di esse**, in particolare offrendo ai partecipanti formazione **adeguata online e offline**, sostegno linguistico, **sistemazione adeguata**, un'assicurazione, **procedure amministrative semplificate** e sostegno **pre- e post-attività**, così come la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite grazie all'esperienza nel corpo europeo di solidarietà. **Le misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore.** La sicurezza e l'incolumità dei **partecipanti, nonché dei beneficiari previsti** restano di fondamentale importanza. **Tutte le attività dovrebbero rispettare il principio del "non nuocere".** I **partecipanti** non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte nell'ambito di conflitti armati internazionali e non internazionali, **né in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani.** **Le attività che implicano un contatto diretto con i bambini dovrebbero basarsi sul principio**

dell'”interesse superiore del minore” e dovrebbero comportare, all'occorrenza, l'effettuazione di controlli dei precedenti personali dei partecipanti o l'adozione di altre misure volte a garantire la tutela dei minori.

Emendamento 25

**Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) In linea con gli Orientamenti dell'UE sui diritti del bambino (2017)" e l'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'Unione e gli Stati membri devono promuovere e sostenere la deistituzionalizzazione delle persone vulnerabili, quali le persone con disabilità e i bambini, e il loro collocamento presso famiglie o comunità. In tale contesto, il programma non dovrebbe sostenere misure o iniziative che ostacolano l'impegno a porre fine all'istituzionalizzazione o a qualsiasi altro collocamento che risulterebbe dannoso per i minori o le persone con disabilità.

Emendamento 26

**Proposta di regolamento
Considerando 15 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) I principi dell'Unione di pari opportunità e non discriminazione dovrebbero essere pienamente osservati in tutte le fasi dell'attuazione del programma, anche nell'individuazione e nella selezione dei partecipanti e delle

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale²².

²² Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

Emendamento

(16) Per garantire l'incidenza delle attività del corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, sociale, **culturale**, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le capacità e le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale²². ***Al fine di garantire che ai candidati registrati siano offerte opportune attività di solidarietà, i risultati delle attività di solidarietà in termini di apprendimento dovrebbero essere messi a loro disposizione prima che essi decidano di partecipare. A tal fine, dovrebbe essere incoraggiato ove opportuno l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass.***

²² Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1).

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i giovani volontari a diventare ambasciatori del programma al fine di condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, istituti di istruzione nonché laboratori. Gli ex volontari o ambasciatori potrebbero inoltre contribuire alla formazione dei futuri candidati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà.

(17) Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti **ai valori, ai principi e agli obiettivi dell'Unione, nonché** ai principi e agli obblighi del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri **nonché gli standard di sicurezza** in tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, **comprese le fasi di pre-attività e post-attività**. L'ottenimento di un marchio di qualità è un prerequisito per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. **I marchi di qualità dovrebbero essere differenziati in base al tipo di attività di solidarietà.**

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito *dovrebbero* essere rivalutato *periodicamente* e *potrebbe* essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte.

Emendamento

(18) I soggetti che desiderano partecipare al corpo europeo di solidarietà dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le opportune condizioni. ***Per garantire l'effettiva conformità delle organizzazioni partecipanti ai principi e ai requisiti del corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri, è opportuno creare marchi di qualità distinti per il volontariato in attività di solidarietà, il volontariato a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nonché per i tirocini e i posti di lavoro, che dovrebbero essere diversi anche in base alla funzione dell'organizzazione partecipante.*** Il processo che porta all'attribuzione di un marchio di qualità dovrebbe essere attuato in modo continuo dagli organismi di attuazione del corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito *dovrebbe* essere rivalutato *regolarmente* e *dovrebbe* essere revocato se, nel contesto dei controlli previsti, si riscontra che le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione non sono più soddisfatte. ***Il procedimento amministrativo dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole.***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Di norma, le richieste di

finanziamento dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività di solidarietà organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di solidarietà di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi dovrebbero essere presentate all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea (EACEA), stabilita con decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione^{1 bis}.

^{1 bis} Decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce l'"Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura" e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 20**

Testo della Commissione

(20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività.

Emendamento

(20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgeranno attività connesse all'accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà ***nonché fornire un riscontro dopo l'attività***, a seconda dei casi. In una funzione di sostegno svolgeranno attività relative all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e l'orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività, ***al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. Le agenzie nazionali dovrebbero inoltre incoraggiare i volontari a diventare ambasciatori del programma e a condividere esperienze personali attraverso reti giovanili e istituti di istruzione, contribuendo in tal modo alla promozione del programma. A tal fine, le agenzie nazionali dovrebbero fornire sostegno ai volontari.***

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere enti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e possono includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza,

organizzazioni umanistiche laiche, ONG o altri attori della società civile. Il programma dovrebbe fornire finanziamenti per coprire esclusivamente la quota senza scopo di lucro delle attività delle organizzazioni partecipanti.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

Emendamento

(21) Dovrebbe essere agevolata l'espansione dei progetti del corpo europeo di solidarietà. ***È, inoltre, opportuno fornire informazioni corrette e costanti ai potenziali beneficiari in relazione a tali opportunità.*** Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del corpo europeo di solidarietà a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e ***fornire*** alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle

Emendamento

(23) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole, ***senza barriere e conviviale*** all'iniziativa, ***in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}***. ***Il portale del corpo europeo di solidarietà fornisce*** alle

opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro.

persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico ***nonché il sostegno pre-attività e post-attività, un meccanismo di riscontro e valutazione*** così come altre funzioni utili che potranno emergere in futuro. ***Benché lo sportello unico presenti il vantaggio di un accesso integrato a diverse attività, le persone potrebbero incontrare ostacoli fisici, sociali e di altra natura nell'accesso al portale del corpo europeo di solidarietà. Per superare tali ostacoli, le organizzazioni partecipanti dovrebbero fornire ai partecipanti assistenza alla registrazione.***

1bis ***Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).***

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità²³, che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività

Emendamento

(24) Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità²³, che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività

di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione (COM(2017)0134 final).

di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che le norme esistenti e quelle nuove non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità. ***Inoltre, il portale dovrebbe essere istituito in base alle norme di cui alla direttiva 2016/2102/UE.***

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro europeo di interoperabilità – Strategia di attuazione (COM(2017)0134 final).

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Per migliorare la trasparenza del processo di attuazione e incrementare l'efficacia del programma, la Commissione dovrebbe consultare periodicamente i principali portatori d'interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del programma.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 ter) Per assicurare il corretto funzionamento del programma e la

tempestiva attuazione delle azioni del programma, è essenziale mettere a punto meccanismi nell'ambito dei programmi di lavoro del programma, onde garantire che siano presentate ai candidati registrati offerte entro tempi ragionevoli e relativamente prevedibili. È opportuno quindi trasmettere ai candidati registrati informazioni e aggiornamenti periodici sulla disponibilità di collocamenti e sulle organizzazioni partecipanti attivamente coinvolte, al fine di incentivare la loro partecipazione al programma dopo la registrazione, offrendo loro nel contempo la possibilità di entrare direttamente in contatto con gli attori coinvolti nel settore della solidarietà, sia a livello nazionale che a livello europeo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) In base ai principi dell'Unione in materia di pari opportunità e non discriminazione, dovrebbero essere in grado di impegnarsi come cittadini attivi i cittadini dell'Unione e i residenti di lunga data, a prescindere dall'età e dall'estrazione sociale. In considerazione delle sfide specifiche del contesto umanitario, i partecipanti all'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e poter rappresentare un'ampia varietà di profili e generazioni le cui competenze siano pertinenti al successo di tali operazioni umanitarie.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, ***in particolare quelli più svantaggiati***. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani ***svantaggiati*** e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno dell'Unione europea.

Emendamento

(28) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, ***soprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+***. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali, ***come ad esempio modelli adeguati di attività di solidarietà e orientamenti personalizzati***, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani ***con minori opportunità*** e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare. ***A tal fine, i giovani con minori opportunità dovrebbero, fatta salva la possibilità di partecipare a tempo pieno e in un paese diverso dal paese di residenza, avere anche la possibilità di partecipare a tempo parziale o nel paese di residenza e beneficiare di altre misure volte ad agevolare la partecipazione al programma***. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del corpo europeo di solidarietà. Ciò dovrebbe comprendere la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'acquis di Schengen e la normativa dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e il rilascio di una tessera europea di assicurazione sanitaria in caso di attività transfrontaliere all'interno

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) È opportuno prestare particolare attenzione e sostegno alla capacità di accoglienza delle organizzazioni partner nei paesi terzi e alla necessità di inserire le attività dei volontari nel contesto locale e di facilitare l'interazione dei volontari con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e revisione.

(29) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare ***almeno*** il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima ***nel periodo 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e comunque non oltre il 2027***. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei

relativi processi di valutazione e revisione.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) Una parte adeguata del bilancio dovrebbe essere dedicata allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³¹, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.

(35) In linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE"³¹, il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, **compresa una rafforzata pubblicità**. Tali misure saranno monitorate regolarmente e valutate.

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche

³¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche

Emendamento 45

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) ***In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio.*** I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante ***atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame.***

Emendamento

(36) ***Dato che il programma è attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un'opportuna flessibilità per consentire al programma di adeguarsi alle mutevoli realtà e priorità politiche per la realizzazione delle attività di solidarietà. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio le modalità di progettazione delle azioni, né pregiudica le priorità politiche o le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Al contrario, le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle iniziative specifiche da attuarsi mediante le diverse attività, dovrebbero essere stabilite mediante un programma di lavoro annuale in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis} (il regolamento finanziario). I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante un atto delegato. Per garantire un'equa partecipazione alla preparazione degli atti delegati, la Commissione, nella preparazione e nell'elaborazione degli stessi, dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, durante i lavori***

preparatori, anche a livello di esperti e provvedere alla contestuale, tempestiva e opportuna trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

1 bis Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento 46

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

(38) A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, **anche**, se del caso, **con** il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

Emendamento

(38) A livello europeo, **regionale**, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. **Il programma dovrebbe essere promosso attraverso strumenti dinamici di comunicazione, con particolare attenzione ai social media, onde raggiungere un numero elevato di potenziali candidati.** È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese dell'economia sociale, incoraggiandole a sostenere le attività del corpo europeo di solidarietà. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, **sui siti web dell'Unione, sui programmi dell'Unione**

associati al corpo europeo di solidarietà, e dovrebbero, se del caso, comportare il sostegno di altri portatori di interessi chiave.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero **di preferenza** collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, le organizzazioni giovanili e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

Emendamento

(39) Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare strettamente in partenariato con le organizzazioni non governative, **le imprese sociali**, le organizzazioni giovanili, **le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità** e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà, **comprese le infrastrutture di volontariato e le agenzie di sostegno, come i centri per il volontariato.**

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate agli obiettivi generali del

Emendamento

(40) Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione **senza ostacoli**, a condizione che siano correlate agli obiettivi

presente regolamento.

generali del presente regolamento.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].

Emendamento

(42) Al fine di garantire la sana gestione finanziaria, ***l'ottimizzazione dei costi*** e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente può essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del [nuovo regolamento Erasmus].

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio³², gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate.

Emendamento

(43) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno ***e altre difficoltà giuridiche che potrebbero ostacolare l'accesso dei giovani al programma***. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio³², gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di

ammissione accelerate.

³² Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

³² Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³³.

Emendamento

soppresso

³³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 48

(48) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³⁵. In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

³⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

(48) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea³⁵. In particolare, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale **e *il contesto socio- economico***, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

³⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391).

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

(1) "attività di solidarietà": un'attività ***temporanea*** di elevata qualità che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza;

(1) "attività di solidarietà": un'attività di elevata qualità ***inclusiva e adeguatamente finanziata*** che ***affronta importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o della società nel suo insieme*** e contribuisce al conseguimento degli obiettivi del corpo europeo di solidarietà, che può assumere la forma di attività di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, compresi quelli di cui al paragrafo 13, garantendo il valore aggiunto europeo e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza ***e degli standard internazionali in materia di diritti umani***;

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "candidato registrato": una persona di età compresa tra 17 e 30 anni che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;

Emendamento

(2) "candidato registrato": una persona di età compresa tra 17 e 30 anni, **legalmente residente in un paese partecipante**, che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà per esprimere l'interesse a impegnarsi in un'attività di solidarietà, ma che non partecipa ancora a tale attività;

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "partecipante": una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà;

Emendamento

(3) "partecipante": una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che **risiede legalmente in un paese partecipante**, si è registrata nel portale del corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà;

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "giovani con minori opportunità": **giovani che si trovano ad affrontare ostacoli che impediscono loro di godere di un accesso effettivo alle opportunità offerte nell'ambito del programma per**

Emendamento

(4) "giovani con minori opportunità": **persone che necessitano di un sostegno supplementare a motivo di vari ostacoli derivanti, ad esempio, da disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche,**

motivi economici, sociali, culturali, geografici, di salute o a causa di disabilità e difficoltà scolastiche;

provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "organizzazione partecipante": qualsiasi soggetto pubblico o privato (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;

Emendamento

(5) "organizzazione partecipante": qualsiasi soggetto pubblico o privato, **con o senza scopo di lucro**, (locale, regionale, nazionale o internazionale) che abbia ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà **in una funzione di ospite, in una funzione di sostegno, o in entrambe le funzioni, a garanzia che il soggetto è in grado di svolgere attività di solidarietà di alta qualità conformemente agli obiettivi del programma;**

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "attività di volontariato": un'attività di solidarietà che **si svolge come attività volontaria non retribuita** per un periodo massimo di 12 mesi;

Emendamento

(6) "attività di volontariato": un'attività **facoltativa** di solidarietà che **consiste nello svolgimento di un'attività di pubblica utilità che contribuisce al benessere sociale, che un partecipante svolge nel proprio tempo libero e di sua spontanea volontà, senza aver diritto a una retribuzione**, per un periodo massimo di 12

mesi;

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da **due** a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

Emendamento

(7) "tirocinio": un'attività di solidarietà **retribuita sotto forma di esperienza professionale all'interno di un'organizzazione partecipante**, che si svolge per un periodo da **tre** a sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di 12 mesi, offerta e retribuita dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante al corpo europeo di solidarietà, **e che prevede una componente di apprendimento al fine di acquisire competenze ed esperienze pertinenti**;

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà che si svolge per un periodo da **due** a 12 mesi, retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà;

Emendamento

(8) "lavoro": un'attività di solidarietà **dignitosamente retribuita** che si svolge per un periodo da **tre** a 12 mesi, **che prevede una componente formativa e di apprendimento, che si basa su un contratto scritto e che viene offerta e** retribuita dall'organizzazione partecipante che impiega il partecipante al corpo europeo di solidarietà, **senza sostituire un'esistente opportunità di occupazione**;

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

(9) "progetto di solidarietà": un'attività di solidarietà nazionale non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

Emendamento

(9) "progetto di solidarietà": un'attività di solidarietà nazionale ***o transfrontaliera*** non retribuita che si svolge per un periodo massimo di 12 mesi, effettuata da gruppi di almeno cinque partecipanti al corpo europeo di solidarietà, con lo scopo di affrontare difficoltà cruciali delle loro comunità e con un chiaro valore aggiunto europeo;

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

(10) "marchio di qualità": una certificazione attribuita a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno;

Emendamento

(10) "marchio di qualità": una certificazione attribuita, ***sulla base di vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà offerta***, a un'organizzazione partecipante che intende offrire attività di solidarietà nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, in qualità di ospite e/o con una funzione di sostegno, ***che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà, durante tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà, secondo i principi e gli obiettivi del programma;***

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'obiettivo generale del programma è rafforzare la partecipazione *dei* giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà *e* la democrazia nell'Unione e all'estero, **affrontando** sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale.

Emendamento

1. L'obiettivo generale del programma è **promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato**, rafforzare la partecipazione **di una generazione di** giovani **più inclini a impegnarsi in attività di solidarietà** e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, quale mezzo per contribuire a rafforzare la coesione **sociale**, la solidarietà, la democrazia, **l'identità europea e la cittadinanza attiva** nell'Unione e all'estero, **sostenere le comunità e affrontare** sul campo sfide sociali e umanitarie, con uno sforzo particolare per promuovere l'inclusione sociale **e le pari opportunità**.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze e facilitandone l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

Emendamento

2. L'obiettivo specifico del programma è offrire ai giovani, compresi quelli con minori opportunità, occasioni facilmente accessibili **e inclusive** di impegnarsi in attività di solidarietà **che inducano cambiamenti sociali positivi** in Europa e all'estero, migliorandone e convalidandone adeguatamente le competenze **per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale** e facilitandone **l'impegno continuo in quanto cittadini attivi**, l'occupabilità e la transizione al mercato del lavoro.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le osservazioni dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti includono anche una valutazione del conseguimento degli obiettivi del programma.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6;

(a) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali, di cui all'articolo 6 **e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;**

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) la partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10.

(b) la partecipazione dei giovani **e delle persone che hanno già acquisito esperienza** ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari (corpo volontario europeo di aiuto umanitario), di cui all'articolo 10, **e alle attività all'interno e all'esterno dell'Unione volte a costruire le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi, come indicato all'articolo 11.**

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche delle azioni realizzate attraverso le attività previste dalle sezioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono dettagliate nei programmi di lavoro annuali adottati a norma dell'articolo 18.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;

(b) tirocini e lavori di cui all'articolo 8, **di elevata qualità;**

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) ***l'impostazione volta a*** coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;

(d) ***l'inclusività e l'effettiva capacità di*** coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi, ***compresi i giovani con disabilità;***

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I programmi di lavoro annuali adottati in conformità dell'articolo 18 includono un elenco di attività potenzialmente dannose per i partecipanti, i beneficiari e la società, o inappropriate per i partecipanti, che non devono essere svolte nel quadro del programma o che sono soggette a una formazione speciale, a controlli dei precedenti personali o ad altre misure.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di **buona** qualità a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

(a) rafforzare le capacità delle organizzazioni partecipanti di offrire progetti di **elevata** qualità, **facilmente accessibili e adeguatamente finanziati** a un numero crescente di partecipanti al corpo europeo di solidarietà;

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) attrarre nuovi giovani e nuove organizzazioni partecipanti;

(b) attrarre nuovi giovani e nuove **persone con esperienza nel quadro dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, nonché nuove** organizzazioni partecipanti;

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) facilitare l'accesso delle persone con disabilità a tutte le attività offerte;

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà; e

(c) dare la possibilità di fornire un feedback sulle attività di solidarietà ***e di promuovere il programma in qualità di ambasciatori;*** e

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) misure volte a tutelare i beneficiari delle attività di solidarietà, tra cui la formazione mirata dei partecipanti che intraprendono attività di solidarietà a vantaggio di gruppi vulnerabili, tra cui i minori, nonché i controlli dei precedenti personali dei partecipanti che lavorano con minori;

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a ter) misure volte a promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per la partecipazione dei giovani con minori opportunità, come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato;

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a quater) misure volte a garantire lo sviluppo di capacità e il sostegno amministrativo per le organizzazioni partecipanti;

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) lo sviluppo e la gestione *di un marchio* di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà;

(b) lo sviluppo e la gestione *dei marchi* di qualità per i soggetti che intendono offrire attività di solidarietà per il corpo europeo di solidarietà;

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento **del** portale del corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web.

Emendamento

(d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento **di un** portale **accessibile** del corpo europeo di solidarietà **almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione** e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati sul web, **che rispettano i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2016/2102.**

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) misure volte a incoraggiare le imprese sociali a sostenere le attività del programma o a consentire ai loro dipendenti di impegnarsi in attività di volontariato nel quadro del programma;

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d ter) l'elaborazione di una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che definisca le azioni e le tempistiche di tutte le fasi delle attività di solidarietà.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale.

Emendamento

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà rivolte alle sfide sociali" contribuiscono in particolare ad accrescere la coesione, la solidarietà, **la cittadinanza** e la democrazia nell'Unione e all'estero, rispondendo anche alle sfide sociali con uno sforzo particolare volto a promuovere l'inclusione sociale **e le pari opportunità**.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

(b) tirocini e lavori, di cui all'articolo 8;

Emendamento

(b) tirocini e lavori di cui all'articolo 8, **di elevata qualità**;

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera **a**), includono una **componente** di apprendimento e **formazione**, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un

Emendamento

1. Le attività di volontariato di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera **b**), includono una **solida dimensione** di **istruzione e** apprendimento, **nonché una formazione online e offline adeguata all'attività in questione, da svolgersi prima e nel corso dell'attività, mirano a**

accordo scritto di volontariato.

esercitare un chiaro impatto in relazione alle esigenze specifiche della comunità, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori, non sono equiparate al lavoro e si basano su un accordo scritto di volontariato, in conformità del diritto nazionale pertinente. Detto accordo garantisce l'adeguata protezione giuridica, sociale e finanziaria del partecipante.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le attività di volontariato **possono avvenire** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere) **o** nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

Emendamento

2. Le attività di volontariato **avvengono di norma** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontaliere). **Le attività di volontariato possono avvenire** nel paese di residenza del partecipante (nazionali), **ma sono aperte soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività.**

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un tirocinio **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)**, è basato su un contratto scritto di tirocinio **conforme** al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno, e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non

Emendamento

1. Un tirocinio **è retribuito e** basato su un contratto scritto di tirocinio **concluso all'inizio del tirocinio conformemente** al quadro normativo applicabile del paese in cui si svolge, come opportuno. **Il contratto di tirocinio indica gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro, la durata del**

sostituiscono i lavori.

tirocinio, la remunerazione del partecipante e i diritti e gli obblighi delle parti e tiene conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini (2014/C 88/01). I tirocini non sostituiscono i lavori.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un lavoro **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b)**, è basato su un contratto di lavoro conforme **al quadro normativo nazionale del paese partecipante** in cui è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i **12** mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i **12** mesi.

Emendamento

2. Un lavoro è basato su un contratto di lavoro **scritto** conforme **a tutte le condizioni di lavoro stabilite dal diritto nazionale, dai contratti collettivi applicabili, o entrambi**, del paese in cui è svolto **il lavoro**. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non supera i **dodici** mesi nei casi in cui la durata del contratto di lavoro superi i **dodici** mesi.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I tirocini e i lavori includono una componente di apprendimento **e formazione**.

Emendamento

3. I tirocini e i lavori includono una **solida** componente di **istruzione e apprendimento prima e nel corso dell'attività, volta ad aiutare i partecipanti ad acquisire un'esperienza pertinente, al fine di sviluppare competenze utili al loro sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale**.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I tirocini e i lavori **possono svolgersi** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri) **o** nel paese di residenza del partecipante (nazionali).

Emendamento

4. I tirocini e i lavori **si svolgono di norma** in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (transfrontalieri). **I tirocini e i lavori possono svolgersi** nel paese di residenza del partecipante (nazionali), **ma sono aperti soltanto alla partecipazione dei giovani con minori opportunità e prevedono la partecipazione di partecipanti che risiedono in un paese diverso da quello in cui si svolge l'attività.**

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Un bilancio adeguato è stanziato per finanziare soluzioni ragionevoli che consentano l'effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE^{1bis}.

^{1 bis} **Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).**

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili o colpite da calamità.

Emendamento

1. Le azioni attuate nell'ambito della sezione "Corpo volontario europeo di aiuto umanitario" contribuiscono in particolare a fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana ***nel contesto di calamità naturali o causate dall'uomo***, nonché a consolidare le capacità e la resilienza di comunità vulnerabili, ***fragili*** o colpite da calamità ***naturali o causate dall'uomo, e a facilitare la transizione dalla risposta umanitaria a uno sviluppo sostenibile e inclusivo nel lungo termine.***

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto ***dei*** principi ***di aiuto*** umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza.

Emendamento

2. Le azioni di cui al presente capo si effettuano nel rispetto ***del consenso europeo sull'aiuto umanitario, promuovendo i principi fondamentali dell'aiuto*** umanitario di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, ***ribadendo nel contempo il fermo impegno dell'Unione a favore di un approccio basato sulle esigenze, senza discriminazioni tra le popolazioni colpite, o all'interno delle stesse, e nel rispetto del diritto internazionale.***

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'aiuto umanitario dell'Unione è fornito in situazioni in cui potrebbero intervenire altri strumenti connessi alla cooperazione allo sviluppo, alla gestione delle crisi e alla protezione civile. Il corpo volontario europeo di aiuto umanitario opera in modo coerente e complementare alle politiche e agli strumenti pertinenti dell'Unione, in particolare la politica dell'Unione in materia di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo e il meccanismo di protezione civile dell'Unione, ed evita la duplicazione di tali politiche e strumenti.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie, le azioni di cui al presente capo sono conformi a quelle coordinate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Il corpo europeo di aiuto umanitario contribuisce a rafforzare la prospettiva di genere nell'aiuto umanitario dell'Unione, promuovendo risposte umanitarie adeguate alle necessità specifiche delle donne. È prestata particolare attenzione alla cooperazione con le reti e i gruppi di donne, al fine di favorire la partecipazione e la leadership delle donne nel settore dell'aiuto umanitario e di metterne a frutto le capacità e l'esperienza ai fini della ripresa, del consolidamento della pace, della riduzione del rischio di calamità e della resilienza delle comunità colpite.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Le condizioni specifiche della mobilitazione sono stabilite, in stretta cooperazione con le organizzazioni di accoglienza, in un accordo tra l'organizzazione di invio e il corpo volontario europeo di aiuto umanitario, in cui sono specificati i diritti e gli obblighi, la durata e il luogo della mobilitazione e i compiti da svolgere.

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) progetti di solidarietà;

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, il presente regolamento sostiene azioni volte a rafforzare la capacità di prestare aiuto umanitario, al fine di migliorare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire un impatto efficace e sostenibile dell'opera dei volontari sul campo, tra cui:

(a) gestione del rischio legato a calamità, preparazione e reazione, tutoraggio, formazione in materia di gestione dei volontari e altri settori pertinenti per il personale e i volontari delle organizzazioni d'accoglienza;

(b) scambio di migliori prassi, assistenza tecnica, programmi di gemellaggio e scambio di personale e volontari, creazione di reti e altre azioni pertinenti.

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 ter (nuovo)

3 ter. La Commissione porta avanti, gestisce e aggiorna la banca dati dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, ne disciplina l'utilizzo e l'accesso, anche relativamente alla disponibilità e alla compatibilità dei volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, consentendo così la partecipazione continua dei volontari dopo il loro ritorno. Il trattamento dei dati personali raccolti in tale banca dati o ai fini della stessa è effettuato, se del caso, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis} e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1ter}.

^{1bis} Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

^{1ter} Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario **di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a)**, includono **una componente di** apprendimento e formazione, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.

Emendamento

1. Le attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario includono **un** apprendimento **e una** formazione **adeguati, anche prima del collocamento, relativi ai progetti in cui saranno coinvolti i giovani volontari, con un'enfasi adeguata sui principi di aiuto umanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e sul principio del "non nuocere"**, non si sostituiscono ai tirocini o ai lavori e si basano su un accordo scritto di volontariato.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario promuove la partecipazione di volontari locali dei paesi terzi.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate

Emendamento

2. Le attività di volontariato nell'ambito di questa sezione possono essere effettuate

solo in *paesi terzi*:

solo in *contesti*:

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Previa valutazione delle necessità nei paesi terzi da parte delle organizzazioni di invio e di accoglienza e degli altri attori pertinenti, il corpo volontario europeo di aiuto umanitario sostiene le azioni volte a:

- (a) rafforzare le capacità di aiuto umanitario delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi al fine di potenziare la preparazione e la risposta alle crisi umanitarie a livello locale e garantire l'efficacia e la sostenibilità dell'impatto dell'intervento sul terreno del corpo volontario europeo di aiuto umanitario mediante la gestione del rischio di calamità, la preparazione e la risposta alle stesse, la transizione dalla risposta umanitaria allo sviluppo sostenibile locale, il tutoraggio e la formazione nella gestione di volontari;***
- (b) garantire lo scambio delle migliori pratiche, l'assistenza tecnica, i programmi di gemellaggio e lo scambio di personale e volontari.***

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La valutazione del livello di rischio per la sicurezza e l'incolumità dei

volontari è una priorità, in particolare in paesi o aree considerati instabili o in cui vi sono rischi imminenti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Le campagne di comunicazione relative al corpo europeo di solidarietà che riguardano l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario si svolgono principalmente sul territorio dell'Unione e si incentrano sul lavoro eseguito dai volontari e dagli operatori umanitari sulla base dei principi dell'aiuto umanitario di umanità, indipendenza, neutralità e imparzialità che guidano le loro azioni.

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Il volontariato risponde alle reali esigenze e alle lacune individuate a livello locale dalle organizzazioni di accoglienza.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Individuazione e selezione dei candidati volontari

- 1. Sulla base di una valutazione preliminare delle esigenze dei paesi terzi, la Commissione individua e seleziona i candidati volontari per la partecipazione ad attività di formazione, in collaborazione con le agenzie nazionali e le organizzazioni di accoglienza.*
- 2. L'individuazione e la selezione dei candidati volontari avviene in conformità dell'articolo 14, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di genere e pari opportunità.*
- 3. I limiti di età di cui agli articoli 2 e 15 non si applicano alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario nel quadro del presente articolo.*

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 ter

Formazione dei candidati volontari

- 1. Sulla base dei programmi e delle procedure esistenti, la Commissione istituisce un programma di formazione per preparare i candidati volontari a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario.*
- 2. I candidati volontari individuati e selezionati in base alla procedura di*

domanda sono ammessi a partecipare a un programma di formazione realizzato da organizzazioni qualificate. L'ambito individuale e i contenuti della formazione che ciascun candidato volontario è tenuto a completare sono stabiliti in consultazione con l'organizzazione di accoglienza certificata in funzione delle necessità, tenendo conto dell'esperienza precedente del candidato e del luogo di volontariato previsto.

3. Il programma di formazione comprende una valutazione del grado di preparazione dei candidati volontari che saranno mobilitati a sostenere e integrare le attività di aiuto umanitario nei paesi terzi, nonché a rispondere alle esigenze locali.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 260 000 000 EUR a prezzi correnti.

Emendamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di **1 112 988 000 a prezzi del 2018** [1 260 000 000 EUR a prezzi correnti].

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione

Emendamento

2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione

del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. ***Un importo adeguato del bilancio è inoltre dedicato allo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e allo sviluppo di reti per la gioventù.***

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di modificare il presente regolamento e consentire di rendere flessibile e adattare la ripartizione di bilancio indicativa per le attività di cui all'articolo 12 bis. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo rispecchiano le nuove priorità politiche mediante la revisione della ripartizione entro un margine massimo del 20 %.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12 bis

Ripartizione del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11

La ripartizione indicativa del bilancio destinato alle attività di cui agli articoli 7, 8, 9 e 11 è la seguente:

(a) per il volontariato in attività di solidarietà e in progetti di solidarietà,

come specificato agli articoli 7 e 9: 86 %;

(b) per tirocini e lavori, come specificato all'articolo 8: 8 %; e

(c) per attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario, come specificato all'articolo 11: 6 %.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

Emendamento

2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. ***Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.***

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I contributi finanziari al programma forniti o attesi da paesi terzi sono comunicati, non appena sono disponibili informazioni sufficienti, ai due rami dell'autorità di bilancio nell'ambito della relazione annuale o intermedia del programma.

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai partecipanti che si recano in un altro paese è garantita la piena assistenza sanitaria di cui beneficiano nello Stato membro di residenza e non soltanto le cure d'urgenza. L'assistenza sanitaria è prestata sia attraverso il servizio pubblico dello Stato membro in cui viene svolta l'attività che, in assenza di detto servizio o in presenza di una palese non conformità con gli standard qualitativi dello Stato membro di residenza, mediante i servizi sanitari privati dello Stato membro in cui viene svolta l'attività.

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti promuovono l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, anche per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati e di organizzazioni internazionali, a condizione che abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento

1. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati, **senza o con scopo di lucro**, e di organizzazioni internazionali, **tra cui organizzazioni giovanili, istituzioni religiose, associazioni caritatevoli, organizzazioni umanitarie laiche, ONG o altri attori della società civile**, a condizione che **offrano attività di solidarietà, siano dotati di una personalità giuridica conformemente alla legislazione del paese in cui sono registrati e** abbiano ricevuto il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. **Il marchio di qualità certifica che le attività possono realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 e le azioni di cui all'articolo 4.**

Emendamento 119

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità con una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta

Emendamento

2. Una domanda presentata da un soggetto per diventare un'organizzazione partecipante al corpo europeo di solidarietà è valutata dal competente organismo di attuazione di quest'ultimo in base ai principi seguenti: parità di trattamento; pari opportunità e non discriminazione; non sostituzione al lavoro; offerta di attività di elevata qualità, **facilmente accessibili e inclusive**, con **un chiaro valore aggiunto per le esigenze identificate della comunità** e una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale; adeguate modalità di formazione, lavoro e volontariato; ambiente e condizioni sicuri e dignitosi; e "principio del divieto del fine

entità siano conformi alle prescrizioni del corpo europeo di solidarietà.

di lucro" in conformità del regolamento finanziario. I principi di cui sopra permettono di stabilire se le attività di detta entità siano conformi alle prescrizioni *e agli obiettivi* del corpo europeo di solidarietà. ***Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi.***

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. Il marchio è rivalutato periodicamente *e può essere* revocato.

Emendamento

3. In seguito alla valutazione, al soggetto può essere attribuito il marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà. ***I requisiti specifici da soddisfare per ottenere un marchio di qualità variano a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione del soggetto.*** Il marchio è rivalutato periodicamente ***ed è*** revocato ***in caso di uso scorretto dello stesso o di mancato rispetto dei principi di cui al paragrafo 2. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione.***

Emendamento 121

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le organizzazione partecipanti che hanno ottenuto un marchio di qualità hanno accesso a una piattaforma dove possono cercare facilmente candidati

idonei, al fine di semplificare il processo di partecipazione ad attività di solidarietà sia per gli interessati sia per le organizzazioni partecipanti.

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Le organizzazioni partecipanti facilitano la promozione del programma offrendo agli ex partecipanti la possibilità di condividere le loro esperienze e di fungere da ambasciatori per la potenziale prossima generazione di partecipanti al programma grazie a un'azione di rete.

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le organizzazioni partecipanti svolgono più funzioni nel quadro del corpo europeo di solidarietà. In qualità di ospiti svolgono attività connesse alla formulazione di offerte di attività di solidarietà ai partecipanti registrati, alla selezione e all'accoglienza dei partecipanti, tra cui l'organizzazione di attività e la fornitura di orientamento e sostegno ai partecipanti durante le fasi dell'attività di solidarietà, provvedendo a che questi dispongano di un ambiente di lavoro sicuro e confortevole, nonché la resa di un riscontro ai partecipanti ad attività conclusa, laddove opportuno. In una funzione di sostegno svolgono attività

relative all'invio, alla preparazione e al sostegno dei partecipanti prima della partenza, durante e dopo l'attività di solidarietà, comprese attività di formazione e orientamento dei partecipanti verso organizzazioni locali dopo l'attività. Le organizzazioni che svolgono una funzione di sostegno possono altresì fornire ai partecipanti ai progetti di solidarietà assistenza da un punto di vista amministrativo e logistico.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 1

Testo della Commissione

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà.

Emendamento

I soggetti pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti e le organizzazioni internazionali possono richiedere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui agli articoli 7, 8 e 11, il marchio di qualità è ottenuto dall'organizzazione partecipante come prerequisito per ricevere finanziamenti nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 9, anche le persone fisiche possono richiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti al corpo europeo di solidarietà. ***Di norma, la richiesta di finanziamento è presentata all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede l'organizzazione. Le richieste di finanziamento per attività organizzate da organizzazioni europee o internazionali, attività di gruppi di volontariato in ambiti prioritari identificati a livello europeo e attività a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi sono presentate all'EACEA.***

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 18 – titolo

Testo della Commissione

Programma di lavoro

Emendamento

Programma di lavoro **annuale**

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 18 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le scelte politiche e le priorità secondarie, inclusi i dettagli delle azioni specifiche di cui agli articoli da 4 a 11, sono stabilite annualmente mediante il programma di lavoro di cui all'articolo [110] del regolamento finanziario. Il programma di lavoro annuale definisce altresì i dettagli relativi all'attuazione del programma. Fornisce inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite mediante l'agenzia nazionale. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 29 al fine di integrare il presente regolamento adottando i programmi di lavoro annuali.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La **valutazione** intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e **comunque** non oltre **quattro anni dall'inizio della sua attuazione**. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

Emendamento

2. La **revisione** intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione. **La Commissione presenta la revisione intermedia al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni non oltre il 30 giugno 2024**. Essa è inoltre accompagnata da una valutazione finale del programma precedente.

Emendamento 128

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione presenta, se del caso e sulla base della revisione intermedia e delle relazioni sull'attuazione presentate dagli Stati membri, proposte legislative per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alle commissioni competente del Parlamento europeo in merito alla revisione intermedia nonché alla propria decisione sull'eventuale necessità di modificare il presente regolamento.

Emendamento 129

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine **degli stessi** e ne garantiscono la visibilità, in

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine **delle fonti di finanziamento** e ne garantiscono la

particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo **tempestivamente** informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

2. La Commissione, **in cooperazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e le pertinenti reti a livello unionale**, conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione, la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite

Emendamento

3. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda **l'informazione e** la divulgazione, la diffusione **a tutti i potenziali beneficiari e** l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul

a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese.

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio "corpo europeo di solidarietà" ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al programma.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'agenzia nazionale consulta periodicamente i beneficiari del programma (individui e organizzazioni) al fine di raccogliere i loro riscontri relativi al programma, valutare la qualità dell'attività e il modo in cui essa si evolve sulla base degli orientamenti della Commissione e fornisce sostegno ai partecipanti in caso di difficoltà e allo scopo di migliorare l'attuazione del programma a livello nazionale basandosi sui riscontri da essi forniti e sulle loro competenze.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni;

Emendamento

(a) stabilisce i criteri di controllo interno e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali interessate, dei finanziamenti dell'Unione destinati alle sovvenzioni, ***prendendo in considerazione le esigenze di semplificazione e senza imporre oneri ulteriori ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti;***

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) prevede il requisito di organizzare riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, onde garantire una coerente attuazione del programma in tutti i paesi partecipanti;

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione organizza riunioni periodiche sull'attuazione del programma con un campione rappresentativo per numero e tipologia delle reti che rappresentano i giovani e i volontari e con

altre pertinenti organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali e le reti pertinenti alle attività del programma.

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare qualsivoglia misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura

A livello dell'Unione, l'EACEA è responsabile della gestione di tutte le fasi della sovvenzione per azioni nell'ambito di progetti correlati al programma, elencati

all'articolo 7, presentati da organizzazioni europee o della piattaforma, per le attività dei gruppi di volontariato in settori prioritari identificati a livello europeo e le attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario nei paesi terzi.

L'EACEA è inoltre responsabile dell'accreditamento (marchio di qualità) e del monitoraggio delle organizzazioni europee o della piattaforma, delle organizzazioni incaricate di attuare i programmi nazionali o i fondi dell'UE a gestione concorrente, nonché delle organizzazioni che intendono svolgere attività a sostegno delle operazioni di aiuto umanitario.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'[articolo 127] del regolamento finanziario.

Emendamento

1. Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [127] del regolamento finanziario **e devono essere realizzati utilizzando gli stessi criteri in tutti i Stati membri.**

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del

Emendamento

2. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del

corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli **sono proporzionati e adeguati e** offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse sono usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento

1. Le azioni del corpo europeo di solidarietà sono coerenti e complementari alle politiche, agli strumenti e ai programmi pertinenti a livello dell'Unione, in particolare il programma Erasmus, **i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) e il programma Diritti e valori**, come pure alle reti esistenti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà **sono coerenti e complementari anche** alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del corpo europeo di

Emendamento

2. Le azioni del corpo europeo di solidarietà **non si sostituiscono** alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale, **regionale e locale** nei paesi partecipanti, **ma sono ad essi complementari e coerenti**. A tal fine la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e sulle priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle

solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.

azioni nell'ambito del corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone pratiche pertinenti e conseguire un'azione efficiente ed efficace.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Al fine di conseguire la massima efficacia dei finanziamenti dell'Unione e degli effetti del programma, le autorità competenti a tutti i livelli si adoperano per creare sinergie tra tutti i programmi interessati in maniera coerente. Tali sinergie non conducono a situazioni in cui i fondi sono utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Qualsiasi sinergia o complementarità si traduce in procedure di applicazione semplificate a livello di attuazione ed è integrata dai pertinenti orientamenti per l'attuazione.

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di protezione civile

3. Le azioni del corpo europeo di solidarietà nei paesi terzi di cui all'articolo 11 sono in particolare coerenti e complementari ad altri settori dell'azione esterna dell'Unione, in particolare la politica di aiuto umanitario, la politica di cooperazione allo sviluppo, la ***politica di sicurezza***, la politica di allargamento, la politica di vicinato e il meccanismo di

dell'Unione.

protezione civile dell'Unione.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **all'articolo 19** è conferito alla Commissione per la durata del programma.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui **agli articoli 12, 18 e 19** è conferito alla Commissione per la durata del programma.

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La delega di potere di cui **all'articolo 19** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento

3. La delega di potere di cui **agli articoli 12, 18 e 19** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 147

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi **dell'articolo 19** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi **degli articoli 12, 18 e 19** entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine

mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Indicatori per il monitoraggio e la rendicontazione:

Emendamento

Il programma è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che fungano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del programma, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità; *e*

Emendamento

b) la percentuale di partecipanti provenienti da un contesto di minori opportunità;

Emendamento 150

Proposta di regolamento Allegato – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà.

Emendamento

c) il numero di organizzazioni titolari del marchio di qualità del corpo europeo di solidarietà;

Emendamento 151

Proposta di regolamento Allegato – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il numero di partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;

Emendamento 152

Proposta di regolamento Allegato – comma 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;

Emendamento 153

Proposta di regolamento Allegato – comma 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quater) il numero di organizzazioni il cui marchio di qualità è stato revocato;

Emendamento 154

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera c quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c quinquies) il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti;

Emendamento 155

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera c sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c sexies) il numero di giovani partecipanti con minori opportunità. Indicatori di risultato (indicatori compositi);

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera c septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c septies) il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi;

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera c octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c octies) la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al corpo europeo di solidarietà;

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera c nonies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c nonies) il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività; e

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Allegato – comma 1 – lettera c decies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*c decies) il numero di persone sostenute
direttamente o indirettamente mediante le
attività di solidarietà.*